



ne di un bene patrimoniale, dal criterio della pura convenienza economica. Il fatto che l'immobile dovrebbe essere trasferito ad una compagnia collegata non è un motivo valido per giustificare altrimenti l'operazione in quanto l'Asfitalia non si identifica con l'Istituto. Se l'immobile passa nel patrimonio dell'Asfitalia esso sarebbe soggetto a tutte le vicende di questa società, ad un suo eventuale dissesto, al trasferimento delle sue azioni in mani estranee, ecc. Soprattutto non si giustifica un'alienazione a condizioni di favore, poiché la legge vieta all'Istituto di alienare un bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Se l'Asfitalia ha bisogno di essere aiutata, è necessario anzitutto che essa giustifichi questa sua esigenza. Qualora l'Istituto la dovesse ritenere fondata, si potrà provvedere, se sarà proprio necessario, con un aumento di capitale.

Se l'Asfitalia si prefigge di utilizzare l'immobile per costituire le cauzioni di legge, essa può provvedervi ugualmente con denaro che darebbe all'Istituto quale prezzo dell'acquisto dell'immobile in questione.

Il Direttore generale concorda in parte con le susposte considerazioni. Ritiene pertanto che il trasferimento debba attuarsi dando all'immobi-